

Provincia di Biella

**Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo dal Lago di Viverone, in Comune di Viverone, assentita all'Azienda Agricola Tarello Mario con D.D. n. 1.318 del 30.08.2021. PRAT. 163AT.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.318 del 30.08.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., al Sig. TARELLO Mario, residente in Comune di VIVERONE – Cascina Airale Grande n. 2 – (omissis) – il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal Lago di Viverone, in Comune di VIVERONE, oggetto della D.D. 16 luglio 2018 n° 782;

di stabilire che, ai fini del presente provvedimento, lo “zero idrometrico” del Lago è fissato alla quota di 230,10 m. s.l.m., da leggere in corrispondenza dell'idrometro A.R.P.A. di Anzasco;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, mediante pescaggio dal Lago, con un tubo in polietilene del diametro Ø cm. 8 - collegato ad una vasca di raccolta, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 1,5 - quella media il valore di litri/sec. medi 0,12 - corrispondenti a un volume di prelievo di circa 1.300 metri cubi annui, riferiti al periodo di utilizzo dichiarato: dal 1° giugno al 30 settembre, senza obbligo di restituzione delle colature;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo, irriguo (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

in base a quanto previsto per i prelievi idrici dal Lago di Viverone, dall'Allegato “A” alla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 21-4635 e dal parere espresso dal Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali (con nota Prot. 17.295/2018), l'attingimento d'acqua autorizzato con la presente sarà soggetto alle seguenti prescrizioni:

dovrà essere limitato al periodo da giugno a settembre;

potrà essere praticato unicamente quando il livello del Lago si mantenga al di sopra del limite di -60 cm. sotto il livello medio del Lago (c.d. “zero idrometrico”), come definito al punto 2. della presente;

al di sotto di tale soglia, l'attingimento dovrà essere immediatamente interrotto, al fine di garantire la conservazione di habitat e specie;

l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di imporre l'interruzione del prelievo in corrispondenza di un nuovo livello di riferimento, qualora questo venga rideterminato dall'Autorità competente alla gestione del S.I.C. "IT1110020";

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza (omissis);

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorita' Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco POZZATO